COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N° 19 del 12/09/2023
ORIGINALE

Oggetto: "Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria comunale con il Comune di Santa Maria di Licodia (CT) - Approvazione".

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno 12 del mese di SETTEMBRE alle ore 19.30 e seguenti nella sala comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. N° 9 del 06.03.1986, in sessione ordinaria e aperta, prevista dall'art.47 O.EE.LL, risultano all'appello nominale:

	COGNOME NOME	P	A		COGNOME NOME	P	A
1	DELIA DESIREE DANIELA	X		9	ANGEMI GAETANO	X	
2	TOMASELLO LUCIANO	X		10	CHIARENZA ESTER ANNA MARIA	X	
3	RAIMONDO DAVIDE ANTONIO	X		11	SCALIA ORAZIO	X	
4	SANTONOCITO ANNA	X		12	CIRANNA ANTONINO	X	
5	POMA CONCETTO	X					
6	VITALE GIOVANNI	X					
7	CANOVA SERAFINA ELEONORA	X					
8	CRUPI ONOFRIO ORAZIO	X					

Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R. 06.03.1986, n°9, il numero degli intervenuti, Svolge le funzioni di PRESIDENTE il Consigliere POMA CONCETTO.
Partecipa il SEGRETARIO DEL COMUNE DOTT.SSA ELEONORA DI FEDE
La seduta Ordinaria è pubblica nel rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore.
Ai sensi dell'art.184-ultimo comma - dell'Ordinamento Regionale EE.LL. vengono scelti gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:.
Il Presidente invita gli intervenuti a trattare l'argomento iscritto all'ordine del giorno come in appresso

Si passa al 5° punto all'ordine del giorno:

"Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria comunale con il Comune di Santa Maria di Licodia (CT) - Approvazione".

Il Presidente illustra la proposta e, dato atto dell'assenza di interventi, passa alla votazione:

Favorevoli all'unanimità dei presenti:
Delia Desiree Daniela, Tomasello Luciano, Poma Concetto, Vitale Giovanni, Santonocito Anna, Crupi Onofrio Orazio, Raimondo Davide Antonio, Canova Serafina Eleonora;

Angemi Gaetano, Chiarenza Ester Anna Maria, Orazio Scalia, Ciranna Antonino;

Votazione sull'immediata esecutività:

Favorevoli all'unanimità dei presenti:
Delia Desiree Daniela, Tomasello Luciano, Poma Concetto, Vitale Giovanni, Santonocito Anna, Crupi Onofrio Orazio, Raimondo Davide Antonio, Canova Serafina Eleonora;

Angemi Gaetano, Chiarenza Ester Anna Maria, Scalia Orazio, Ciranna Antonino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto: "Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria comunale con il Comune di Santa Maria di Licodia (CT) - Approvazione".

Visti i prescritti pareri tecnico e contabile;

Uditi gli intervenuti;

Viste le superiori votazioni;

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto: "Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria comunale con il Comune di Santa Maria di Licodia (CT) - Approvazione".

Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva.

La seduta è chiusa alle ore 20.34

Proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale

N. 18 del 05/09/2023

OGGETTO:	"Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria comunale con il Comune di Santa Maria di Licodia (CT) - Approvazione ".

RICHIAMATO l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale "I comuni possono stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia";

RICHIAMATO, altresì, l'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997 secondo il quale "I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'Ufficio di Segreteria";

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di Segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

PRESO ATTO CHE, a seguito di colloqui con il Sindaco del Comune di Santa Maria di Licodia, è stata manifestata la volontà di svolgere in forma associata il servizio di Segreteria comunale;

RITENUTO pertanto di procedere con la convenzione del servizio di Segreteria comunale con il Comune di Santa Maria di Licodia;

VISTO lo schema di convenzione con il quale vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione fra gli enti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI il D.P.R. n. 465/97 e ss.mm.ii, il C.C.N.L. di categoria vigente e la normativa in materia;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. DI DISPORRE la gestione del servizio di Segreteria comunale in forma associata con il Comune di Santa Maria di Licodia;

2. DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipularsi, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, con il Comune di Santa Maria di Licodia, per la gestione associata del citato servizio, che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale – Allegato n. 1);

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione di detta convenzione e di ogni altro atto relativo;

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Santa Maria di Licodia, dando atto che l'invio all'ex Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Sicilia presso la Prefettura di Palermo avverrà a cura del Comune capofila.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Dr. Giuseppe Giandinoto

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI SAN PIETRO CLARENZA E SANTA MARIA DI LICODIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno 2023 il giorno ..... del mese di ..... nella residenza municipale del Comune di San Pietro Clarenza

TRA

Il Comune di San Pietro Clarenza legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____ il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Santa Maria di Licodia legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____ il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

PREMESSO

Che l'art 30 del TUEL del 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

che l'art 98, comma 3, del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;

che l'art 10 del D.P.R. 465 del 1997, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra i Comuni per l'ufficio di Segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario comunale, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

che il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, con deliberazione n. 150 del 29.7.1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria;

che con decreto del 21 ottobre 2020 sono state disciplinate le modalita' per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale e provinciale;

che tale decreto in particolare prevede che le sedi di Segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del Segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. La nomina del Segretario e' disposta dal Sindaco del Comune, o dal Presidente della provincia, avente la piu' elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale Comune o provincia assume il ruolo di ente capofila;

che con delibera di C.C. del Comune di San Pietro Clarenza n ..... del ..... esecutiva ai sensi di legge è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art 30 del TUEL;

che con delibera di C.C. del Comune di Santa Maria di Licodia n ..... del ..... esecutiva ai sensi di legge è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art 30 del TUEL;

che i Sindaci dei suindicati Comuni, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto;

che alla data del 31.12.2022 il Comune di San Pietro Clarenza ha una popolazione di _____ abitanti;

che alla data del 31.12.2022 il Comune di Santa Maria di Licodia ha una popolazione di _____ abitanti;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità

I Comuni di San Pietro Clarenza e di Santa Maria di Licodia stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato e in forma associata il servizio di Segreteria comunale.

Art. 2

Comune capo-convenzione

Il Comune di San Pietro Clarenza è individuato quale Comune capo - convenzione.

I provvedimenti inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario comunale saranno adottati dal Comune capo-convenzione, previo accordo con il Sindaco dell'altro Comune convenzionato.

Art. 3

Nomina e revoca del Segretario

In sede di prima applicazione il Segretario comunale è individuato nel Segretario titolare del Comune di San Pietro Clarenza. Il potere di nomina e revoca del Segretario comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo-convenzione di San Pietro Clarenza, previo accordo con il Sindaco del Comune di Santa Maria di Licodia.

È fatta salva la possibilità di ogni singolo Sindaco di conferire al Segretario comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000; il singolo Comune provvederà direttamente alla relativa liquidazione.

ART 4

Durata della convenzione

La convenzione ha durata di anni tre a decorrere dalla presa in servizio del Segretario titolare a seguito di autorizzazione da parte dell'organo competente (Ministero dell'Interno – Prefettura di Palermo ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali).

Al termine del succitato periodo gli enti potranno procedere, con atto espresso deliberativo assunto dai rispettivi Consigli comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime o a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la medesima viene a cessare.

La convenzione comunque potrà essere sciolta anche prima della scadenza naturale ed in qualsiasi momento per una delle seguenti cause:

1) Scioglimento consensuale dei Comuni convenzionati mediante atti deliberativi consiliari adottati dai due enti. La convenzione cessa di produrre i suoi effetti trascorsi 60 giorni dall'adozione dell'ultima deliberazione.

2) Recesso unilaterale motivato di una delle Amministrazioni contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare. In questo caso il Comune che intende sciogliere la convenzione dovrà comunicare all'altro Comune mediante pec la deliberazione consiliare

con la quale si dispone in merito alla convenzione. Trascorsi 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione, la convenzione cessa di produrre i suoi effetti.

3) Recesso unilaterale del Sindaco neo-eletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina del Segretario comunale in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465 del 1997 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61 giorno e non oltre il 120 giorno dalla data di insediamento). Ove si verificasse tale ipotesi, la convenzione rimarrà operativa fino all'effettiva presa di servizio del Segretario comunale nominato titolare dal Comune recedente. Dalla data di cessazione della convenzione, il Segretario comunale dell'ufficio già convenzionato, ricoprirà automaticamente la sede di Segreteria del Comune non recedente.

Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa nonché al recesso unilaterale dovranno essere notificati al Segretario generale titolare della Segreteria convenzionata ed andranno trasmessi all'organo competente (Prefettura di Palermo - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali) per i provvedimenti di competenza.

In caso di scioglimento della convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il Segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo fra Sindaci e Segretario quest'ultimo conserva la titolarità c/o il Comune di San Pietro Clarenza.

ART. 5

Rapporto di lavoro

Il Segretario comunale titolare della convenzione di Segreteria instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di San Pietro Clarenza e Santa Maria di Licodia.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione che assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione dell'ufficio in parola.

Il Comune di San Pietro Clarenza cura tutti i rapporti con la Prefettura di Palermo - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

I Sindaci dei Comuni si riuniranno almeno una volta all'anno presso il Comune di San Pietro Clarenza per consultazioni in merito alla gestione del servizio in parola.

ART. 6

Articolazione della prestazione lavorativa del Segretario comunale

Con la presente convenzione gli Enti prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in entrambe le sedi di Segreteria. Le prestazioni lavorative del Segretario saranno articolate in modo da assicurare la sua presenza presso il Comune di San Pietro Clarenza per un numero di 21 ore settimanali e presso il Comune di Santa Maria di Licodia per un numero di 15 ore settimanali.

La distribuzione delle 36 ore settimanali lavorative sarà stabilita di comune accordo tra gli Enti aderenti alla convenzione, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente determinato e ripartito tra i due Enti, il Segretario comunale garantirà la prestazione del servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli enti convenzionati ed in modo flessibile, in base alle esigenze dei singoli Enti e in modo da perseguire gli obiettivi e i programmi di ogni amministrazione.

In via presuntiva e fermo restando ogni possibilità di modifica in relazione alle esigenze delle amministrazioni interessate, si conviene il seguente orario di lavoro:

	LUN	MAR	MER	GIO	VEN
Mattina	San Pietro Clarenza	San Pietro Clarenza	Santa Maria di Licodia	San Pietro Clarenza	Santa Maria di Licodia
Pomeriggio		San Pietro Clarenza		Santa Maria di Licodia	

ART 7

Modalita' di riparto delle spese e del trattamento economico

Compete al Segretario comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni convenzionati, il trattamento economico previsto dalle normative vigenti di legge e contrattuali.

Il trattamento economico dovuto al Segretario, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti previdenziali ed assistenziali, saranno erogati dal Comune capo-convenzione.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato di cui all'art 42 del CCNL del 16.5.2001 ed i compensi di cui all'art 41 comma 5 del medesimo CCNL relativo alla quota parte del galleggiamento.

Ai fini della retribuzione di risultato le valutazioni saranno effettuate dai Sindaci dei singoli Comuni sulla base dei criteri che ogni amministrazione intende adottare.

Resta a carico del singolo Comune, altresì, la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 41 comma 4 del CCNL del 2001 nel limite di legge vigente, calcolata sulla retribuzione di posizione maggiorata del 25% (v. Parere n. 3/2011 dell'ex Agenzia dei Segretari comunali e provinciali).

Le spese per i diritti di Segreteria connesse alle funzioni rogatorie del Segretario saranno esclusivamente a carico di ciascun Ente e liquidate da ognuno autonomamente nel limite previsto dalla legge.

Il riparto delle ore di lavoro settimanali del Segretario comunale e conseguentemente delle spese a carico di ciascun Comune è il seguente:

- 21 ore a carico del Comune di San Pietro Clarenza;
- 15 ore a carico del Comune di Santa Maria di Licodia.

Graverà sui singoli Comuni pro-quota la somma di cui all'art 45 del CCNL del 2001.

Al Segretario comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011. Il relativo onere è ripartito fra i Comuni in parti uguali.

Il Comune capo-convenzione iscriverà nel proprio bilancio, nella parte uscita, tutte le somme da corrispondere a favore del Segretario comunale. Nella parte attiva del Comune di San Pietro Clarenza sarà prevista la somma che esso presumerà di riscuotere, a titolo di contributo nella spesa da parte del Comune di Santa Maria di Licodia.

Il Comune di Santa Maria di Licodia mensilmente provvederà ad erogare la quota a proprio carico a favore del Comune di San Pietro Clarenza. Per agevolare i rapporti finanziari tra i due Enti, il Comune di Santa Maria di Licodia provvederà al versamento della quota a suo carico in misura predeterminata tra gli Enti rimandando ad un conguaglio annuale l'esatta ripartizione delle spettanze, fra quelle dovute in comune.

Il riparto delle spese, nella misura sopra determinata, non attiene solo al servizio istituzionale prestato, ma altresì ad ogni altra competenza accessoria connessa al rapporto convenzionale (spese di formazione, trasferte effettuate nell'interesse di entrambi i Comuni, buoni pasto, indennità di missione, ecc.).

Il Comune di San Pietro Clarenza entro il 31 gennaio di ogni anno provvederà a compilare il rendiconto delle spese sostenute per il servizio di Segreteria e lo trasmetterà al Comune di Santa Maria di Licodia che provvederà al versamento dell'eventuale saldo.

ART 8

Classe della convenzione

La presente convenzione è classificata nella fascia di Segreteria B – classe 2B a norma delle disposizioni in materia delle classificazioni dei Comuni per l'assegnazione del Segretario comunale.

In conformità alle vigenti disposizioni di legge, alla presente Convenzione è attribuita la classe II, sulla base della somma della popolazione degli enti aderenti alla convenzione.

ART. 9

Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di ordinamento delle autonomie locali, nonché in materia di ordinamento professionale dei Segretari comunali e provinciali ed alle norme contenute nel CCNL della categoria dei Segretari comunali.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Data

Il Sindaco del Comune di San Pietro Clarenza _____

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

rt. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 come :cepito dall'art. 5 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 3/2013

ista la proposta in oggetto

X Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.

o Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la seguente motivazione:

o Parere non dovuto in quanto trattasi di mero atto di indirizzo gestionale

San Pietro Clarenza, 05/09/2023

IL RESPONSABILE SETTORE

Comune di San Pietro Clarenza
IL RESPONSABILE
Dr. Giuseppe Giandinoto

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 come recepito dall'art. 5 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 3/2013)

ista la proposta in oggetto

X Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

o Si esprime parere NON FAVOREVOLE /CONTRARIO per la seguente motivazione _____

o Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sul situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

San Pietro Clarenza, 05/09/2023

IL RESPONSABILE SETTTORE FINANZIARIO

Comune di San Pietro Clarenza
IL RESPONSABILE
Dr. Giuseppe Giandinoto

IL CONSIGLIERE ANZIANO | IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO COMUNALE

DELIA DESIREE DANIELA | POMA CONCETTO | DOTT. SSA ELEONORA DI FEDE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal 15/09/2023 e vi rimarrà fino al 30/09/2023

L'Addetto alle Pubblicazioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo comune dal.....
al ..... a norma dell'art.11 della L.R. 03.12.1991, n°44 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami né opposizioni.
Dalla residenza municipale, lì .....

IL RESPONSABILE
Dott. Giuseppe Giandinoto

LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

[ ] è divenuta immediatamente esecutiva il giorno ..... perché dichiarata tale ai sensi dell'art.12 comma 2 L.R. n°44/91

[ ] diverrà esecutiva il giorno ..... e cioè trascorsi dieci giorni dalla negativa pubblicazione (art.12 comma 1 L.R. n°44/91)

[ ] è divenuta esecutiva il giorno ..... perché dichiarata tale per ..... pericolo o ..... nel ritardo.

Dalla residenza municipale lì, ...

IL RESPONSABILE

Dott. Giuseppe Giandinoto